



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA

Seduta del 01/09/2008 n. 0158

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE

L'anno Duemilaotto il giorno **Uno** del mese di **Settembre** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco, si e' riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presenza
1	SOPRANI	MIRCO	SINDACO	Si
2	SERENELLI	SERGIO	VICE SINDACO	Si
3	BUGIOLACCHI	BENIAMINO	ASSESSORE	Si
4	GIANNATTASIO	MORENO	ASSESSORE	Si
5	NARDELLA	ANNA MARIA	ASSESSORE	Si
6	CALIMICI	MARIA ASSUNTA	ASSESSORE	Si
Presenti N. 6		Assenti N. 0		

Assiste il Segretario Generale Signor
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
SOPRANI MIRCO nella sua qualita' di SINDACO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 32 del 23.04.2002 con il quale sono state disciplinate alcune fattispecie di seppellimento e tumulazione di salme nell'ambito del Cimitero Comunale, come di seguito indicato:

a) e' consentito il seppellimento nelle apposite aree o la tumulazione in loculi nell'ambito del cimitero comunale delle salme appartenenti a persone non residenti nel comune al momento della morte, in presenza di uno dei seguenti casi:

- siano stati comunque residenti nel Comune di Castelfidardo per almeno cinque anni;
- vi siano nate;
- abbiano congiunti presso il cimitero comunale o viventi e residenti nel Comune di Castelfidardo;

La richiesta puo' essere formulata esclusivamente dal coniuge o da un parente entro il secondo grado.

b) e' consentito il seppellimento nelle apposite aree e la tumulazione in loculi nell'ambito del cimitero comunale di salme di persone che al momento della morte sono state tumulate in tombe private di cui non risultino essere concessionarie;

c) e' consentita la tumulazione in tombe private di salme di persone non legate da rapporti di parentela e affinita' con il concessionario, subordinatamente alla specifica autorizzazione del concessionario medesimo.

Il trasferimento di salme nelle ipotesi a) e b) (salme trasferite da altri comuni o da tombe private) nell'ambito del cimitero, potra' essere autorizzato dal Sindaco o dal Funzionario delegato, previa verifica della disponibilita' ricettiva del cimitero.

In tali casi la tumulazione in loculi a pagamento potra' avvenire esclusivamente nell'ultima o penultima fila dei padiglioni disponibili.

RILEVATO che l'art.50, c.1 lett.a) del Regolamento di polizia mortuaria D.P.R. 285/1990 prevede l'ulteriore ipotesi di "persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza" con obbligo di ricezione della salma qualora non venga richiesta altra destinazione;

RITENUTO disciplinare anche tale ipotesi prevedendo che la tumulazione in loculi a pagamento possa avvenire esclusivamente nell'ultima o penultima fila dei padiglioni disponibili analogamente a quanto disposto con il citato atto C.C n.32/2002;

VISTO:

IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE I SETTORE per la regolarita' tecnica;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa nei modi e forme di legge;


D E L I B E R A

- 1) di approvare le premesse in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la presente integrazione della regolamentazione cimiteriale già approvata con atto C.C. n.32/2002, limitatamente ai casi previsti dall'art.50, c.1 lett.a) del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990, come di seguito indicato:

"Il Comune di Castelfidardo è tenuto a ricevere presso il cimitero comunale, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza. In tal caso la tumulazione in loculi a pagamento potrà avvenire esclusivamente nell'ultima o penultima fila dei padiglioni disponibili. E' fatta salva la possibilità di seppellimento nelle apposite aree individuate" nel nuovo campo di inumazione con ingresso in via della Stazione;

- 3) di dare atto che la presente integrazione è ritenuta non sostanziale rispetto a quanto disciplinato con atto C.C. n.32/2002, in quanto trattasi di casistica prevista per legge e la precisazione consiste esclusivamente nell'uniformare il trattamento relativo all'assegnazione dei loculi all'analogia ipotesi di cui alla lett. a) citata in premessa.

=====



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Allegato alla deliberazione
G.C. n. 158 del 01.08.2008

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, si esprime il seguente parere in ordine alla proposta di deliberazione avente per oggetto:


REGOLAMENTAZIONE CIMITERO COMUNALE - INTEGRAZIONE

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTI gli atti d'ufficio;

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di che trattasi;

Castelfidardo, 29.08.2008



IL RESPONSABILE I SETTORE
Dott. Claudio Senatori



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

IL SINDACO
F.to **SOPRANI MIRCO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **04 SET. 2008** e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.

Castelfidardo li **04 SET. 2008**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI**

E' copia conforme all'originale.
Castelfidardo, li **04 SET. 2008**



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva il ai sensi dell'art. 134 c. 3 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Castelfidardo li.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data.....

Castelfidardo li. **04 SET. 2008**

F.to IL SEGRETARIO GENERALE **04 SET. 2008**
DOTT. FRANCESCO MARIA NOCELLI